

**AIPG**  
**Associazione Italiana di Psicologia Giuridica**

*10° Corso di Formazione in*

*Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense  
Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e  
Penale, adulti e minorile.*

**LA TESTIMONIANZA DEL MINORE E I  
FATTORI DI RIDUZIONE DELL'IDONEITA' A  
RENDERE TESTIMONIANZA**

**Dott.ssa Alessia De Luca**

---

**ANNO 2010**

## INTRODUZIONE

Un tema molto importante quando si parla di testimonianza minorile riguarda la ‘fondezza’ della testimonianza resa nel corso di procedimenti nei quali essi possono ricoprire il ruolo di vittima o di testimone. Spesso i ‘mass media’, riportano casi di adulti ingiustamente condannati sulla base di dichiarazioni ‘false’ rese da presunte vittime in età evolutiva, oppure, al contrario, casi in cui la testimonianza di un minore, ritenuta non attendibile e non veritiera da una corte di giustizia, se adeguatamente utilizzata, avrebbe potuto invece fornire degli elementi di prova preziosi per confermare la realtà del reato commesso ed arrivare al responsabile. Fino a pochi decenni fa i bambini venivano indiscriminatamente considerati ‘non competenti’ a fornire una versione aderente alla realtà storica dei fatti narrati e quindi venivano considerati nel contesto giudiziario non attendibili.

Obiettivo di questo lavoro è quello di analizzare questa delicatissima questione. A tal fine, nella prima parte sarà esposto l' excursus storico della testimonianza minorile, l'inquadramento del minore-testimone dal punto di vista giuridico e in fine si parlerà di attendibilità e credibilità della testimonianza.

Nella seconda parte saranno presentate alcune tecniche per la raccolta della testimonianza e per la valutazione della sua attendibilità.

Nella terza parte si parlerà dei fattori che possono ridurre, nei minori, l' idoneità a rendere testimonianza.

Nel quarto ed ultimo capitolo sarà esposta una breve conclusione.

# Capitolo 1

## LA TESTIMONIANZA DEI MINORENNI

### 1.1 CENNI STORICI

Prima della seconda metà del 1900 gli studi sulla testimonianza dei minori sono stati condotti principalmente in Europa per due ragioni principali. La prima ragione riguarda la differenza tra il sistema giudiziario di tipo anglosassone e quello di tipo europeo: il primo prevede la presenza di una giuria e l'uso del controesame svolto dai legali di parte, ritenute garanzie tali da poter evitare il ricorso a perizie svolte da esperti in grado di valutare l'attendibilità di un eventuale minore coinvolto; il sistema europeo, invece, è di tipo inquisitorio: non prevede né una giuria, né un controesame e per questo si avvale delle competenze di esperti del settore nel ruolo di consulenti. La seconda ragione si basa sul famoso processo di Salem svoltosi nel Massachusetts nel 1692, durante il quale un centinaio di persone morì a causa delle accuse (rivelatesi in seguito false) di dieci bambine, che sostenevano di essere state stregate da tre donne del posto. Questo episodio era ritenuto una prova emblematica dell'assoluta e indiscutibile inaffidabilità delle testimonianze rese dai minori, e spiega in parte per quale ragione la psicologia giuridica statunitense abbia affrontato la questione con tanto ritardo rispetto a quella europea. Tornando ai primi studi effettuati in Europa, bisogna sottolineare che questi erano fortemente influenzati dalla concezione dell'infanzia allora dominante che vedeva i bambini altamente suggestionabili, incapaci di differenziare la fantasia dalla realtà e con una memoria qualitativamente differente rispetto a quella degli adulti (Lippman, 1911).

Duprat affermava che il bambino è immaturo psicologicamente e manca di capacità di sintesi e di analisi: è incapace di percepire tutti gli elementi di un fatto e non potendo giudicare quali sono i più importanti, si ferma spesso su dettagli insignificanti sui quali basa i suoi giudizi.

De Sanctis, per quanto riguarda la presunta incapacità dei minori di differenziare la fantasia dalla realtà, specifica che "il mendacio nei fanciulli spesso è un bisogno della fantasia, è il senso del poema che li spinge a mentire, a rivestire d'immagini un semplice nucleo di verità". Nonostante queste concezioni dell'infanzia fortemente riduttive, altri studi rivalutavano la capacità e la competenza del bambino testimone giungendo alla conclusione che a certe condizioni, un bambino può essere un testimone "potenzialmente valido".

Stern (1910) ha collegato la falsità della testimonianza del minore al tipo di domande rivolte, ritenendo colui che interroga il principale responsabile del resoconto del bambino e sollecitando l'introduzione della figura di esperti di discipline psicologiche.

Analizzando la letteratura più recente possiamo rilevare un certo interesse per questo tema su cui continuano a polarizzarsi posizioni diverse che possono essere riassunte nelle due opposte affermazioni:

- I minori non sono testimoni degni di fede poiché, la loro età li rende incapaci di comprendere i fatti nel loro giusto valore.
- La testimonianza dei bambini è più attendibile di quella degli adulti. Ciò in base all'opinione comune che i bambini sono innocenti e che, di conseguenza, non hanno alcun motivo di mentire.

La prima opinione mostra un concreto scetticismo nei confronti dei racconti dei bambini, giudicati non idonei a causa della viva immaginazione, della forte suggestionabilità, e per la propensione a modificare la realtà.

La seconda posizione è frutto di un pregiudizio positivo e pecca di eccessiva ingenuità. Messa in questi termini, l'adozione dell'una o dell'altra prospettiva diventa una questione puramente soggettiva.

Negli ultimi anni la ricerca, avvalendosi delle nuove conoscenze in psicologia dello sviluppo e degli studi sulla memoria, ha portato alla formulazione di nuove e più rigorose metodologie di ascolto dei minori, spostando l'attenzione dalla credibilità del soggetto alla credibilità del contenuto delle sue affermazioni.

## **1.2 LA TESTIMONIANZA DEL MINORE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO**

L'ONU nella Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo (20 Novembre 1989, ratificata in Italia con la Legge 27 Maggio 1991, n. 176) sottolinea che i bambini hanno il pieno diritto di esprimere le loro opinioni su qualunque materia di loro interesse: deve quindi essere loro garantita la possibilità, nel corso di processi che li riguardino, di essere ascoltati, sia direttamente che indirettamente (ovvero per mezzo di rappresentanti legali), secondo le norme nazionali che regolano la disciplina.

Tale principio è stato ribadito nella Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata in Italia con la Legge 20 Marzo 2003, n. 77, art. 3: “nei procedimenti che lo riguardano dinnanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

- a) ricevere tutte le informazioni pertinenti,
- b) essere consultato ed esprimere la propria opinione,
- c) essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”.

Secondo la Corte di Cassazione *“le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede”* (Cass., Sez. III, 8 aprile 1958, in *Giustizia Penale*, 1959, I, 53).

Per quanto riguarda il nostro paese, la normativa sulla testimonianza minorile si basa su due punti fondamentali:

- *Sostanziale equiparazione tra adulti e soggetti in età evolutiva*. In pratica, secondo questo principio, non esiste alcuna differenza tra minori di 14 anni (a parte il fatto che questi non sono sottoposti all'obbligo del giuramento) e individui di età superiore. Il compito del giudice è quello di, dopo aver ascoltato il teste, valutare la validità e la coerenza di quanto afferma. Una volta che il magistrato ha dato motivato parere positivo in merito all'attendibilità del soggetto, le sue dichiarazioni sono ritenute meritevoli di fiducia.

- *Tutela del soggetto che depone*. Questo secondo principio riguarda soprattutto l'ambito del diritto penale e sancisce la tutela del soggetto che depone al fine di garantire l'attendibilità della deposizione e la serenità del soggetto stesso.

Secondo quanto prevede il primo comma dell'art. 196 del Codice di Procedura Penale Italiano (c.p.p.), *“ogni persona ha la capacità di testimoniare”*. Tale principio vale come riferimento di carattere generale anche per i minorenni. Si è obiettato da alcuni che sarebbe invece preclusa tale testimonianza dall'art. 120 c.p.p. laddove prevede che *“Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici...”*, ma opportunamente la giurisprudenza

di legittimità ha da tempo interpretato e chiarito la portata della norma (vedi *ex pluribus* Cass. pen., Sez. III, 28/02/2003, n.19789 secondo la quale “*l'articolo 120 del c.p.p non contiene alcun divieto alla testimonianza dei minori, giacché si limita a stabilire che i minori degli anni quattordici e gli altri soggetti appartenenti alle categorie ivi specificamente indicate (infermi di mente, ubriachi, intossicati per sostanze stupefacenti, sottoposti a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione) non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento. Si fissa in tal modo solo una generale inidoneità delle persone catalogate ad assolvere alla funzione di garanzia che la legge prevede per il compimento di determinate attività (per esempio, le ispezioni e le perquisizioni), nelle quali l'interessato ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia. La minore età di un testimone, quindi, non incide sulla sua capacità di testimoniare, che è disciplinata dal principio generale contenuto nell'articolo 196, comma 1, del c.p.p, bensì, semmai, sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sulla sua attendibilità: è in tale prospettiva che opera lo speciale regime dettato dall'articolo 498, comma 4, del c.p.p per l'esame del minore, affidato al presidente dell'organo giudicante e condotto sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti, eventualmente con l'ausilio di un familiare o di un esperto psicologo, salva la facoltà di consentire la deposizione in forma ordinaria, quando l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del testimone*”. Tuttavia, trattandosi della testimonianza di un minore, questa deve avvenire con criteri e modalità particolari tali da assicurare “la migliore testimonianza possibile”.

Il problema che si pone dinanzi a chi deve valutare la testimonianza resa da un minore comprende due importanti aspetti:

- la capacità di deporre del minore;
- la veridicità del racconto.

Per quanto concerne la **capacità di deporre**, in linea generale, il secondo comma dell'art. 196 c.p.p. prevede che “*Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge*”. Ma nel caso di minore, dovrà seguirsi una via parzialmente diversa.

Proprio allo scopo di dare delle linee guida al *modus operandi* nel 1996 è stata redatto un documento chiamato “Carta di Noto” che è stato modificato e perfezionato nel 2002. La *Carta di Noto* è un documento elaborato da un gruppo interdisciplinare (composto da avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali) riunitosi nel giugno del 1996 in Sicilia, a Noto, presso l'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (I.S.C.S.).

Tale *Carta* contiene tredici linee-guida da utilizzare per l'esame del minore, ciò costituisce una proposta operativa concreta rivolta a tutti coloro che operano in questo delicato settore, in modo da consentire loro di dotarsi di un mirato metodo d'indagine.

Fondamentalmente, essa prevede che i professionisti specificamente formati a raccogliere le testimonianze dei minorenni (*rectius* la attendibilità dei minorenni), debbano utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come validi e affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. Il punto più importante da sottolineare, però, è che *“la valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede”*. Cioè, quanto raccolto dalle dichiarazioni dei minorenni deve solo servire a chiarire al Giudice l' idoneità o meno del minore a rendere testimonianza; il perito non è chiamato a giudicare l' attendibilità degli eventuali fatti raccontati dal minore: questo è compito esclusivo del Giudice. Per meglio esemplificare tale concetto possiamo dire che, mentre la valutazione sulla capacità a rendere testimonianza può essere affidata a un perito, la veridicità o meno del racconto del minore deve essere affidata al Giudice. Infine, la Carta “consiglia” che la sede privilegiata per l'escussione del minore è l'incidente probatorio e auspica che il perito incaricato dal Giudice di effettuare l'indagine psicologica del minore, rappresenti che *“le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici”*.

Un altro punto di grande interesse è la questione della testimonianza diretta e indiretta. Se il minore è in tenera età, spesso accade che vi sia un coinvolgimento “testimoniale” dei genitori, ma bisogna subito dire che non può acquisirsi la testimonianza resa da questi ultimi. E' infatti sempre auspicabile il coinvolgimento testimoniale diretto del minore (in questo senso Cass. pen., Sez. III, 12/02/2004, n.18058). Infatti, *“...è viziata da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195 c.p.p. la testimonianza indiretta allorché il giudice abbia omissso di procedere, nonostante la richiesta della difesa, all'assunzione del testimone diretto, anche nel caso in cui quest'ultimo sia persona minore di età”* (Cass. pen., Sez. III, 28/11/2001, n.1948).

Solo in rari ed eccezionali casi, la giurisprudenza ha ammesso la testimonianza indiretta: *“In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore in sede di incontro videoregistrato presso il servizio psichiatrico alla presenza di un funzionario o agente di polizia giudiziaria possono essere oggetto di testimonianza “de relato” da parte dell'ufficiale di p.g. ai sensi dell'art. 195 c.p.p.”* (Cass. pen., Sez. III, 15/05/2001, n.23423). Conseguentemente, *“... anche i bambini in tenera età sono in grado di ricordare ciò che hanno visto e soprattutto ciò che hanno*

*subito con coinvolgimento diretto, pur spettando al giudice di valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle dichiarazioni. In una tale prospettiva, nel caso di minore-parte offesa (la cui deposizione ben può essere assunta anche da sola come fonte di prova della responsabilità), si spiega, nella prospettiva di controllo sulla «credibilità soggettiva», la possibilità di procedere alla verifica dell'«idoneità mentale» (articolo 196, comma 2, del c.p.p.), rivolta ad accertare se il minore stesso sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e possa poi riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. Trattasi, in ogni caso, di indagine psicologica particolarmente proficua in materia di reati sessuali, ma sicuramente non obbligatoria in mancanza di elementi che giustifichino una pretesa incapacità della vittima, pur se bambino. Inoltre, pur nel caso di accertamenti peritali disposti ex articolo 196, comma 2, gli esiti di questi, da un lato, non precludono affatto l'assunzione della prova dichiarativa (come espressamente enunciato al comma 3 dell'articolo 196, che fissa il principio dell'insussistenza di una necessaria cronologia temporale tra l'assunzione della testimonianza e gli accertamenti stessi), e, dall'altro, non possono comunque avere alcuna valenza deterministica ai fini decisionali, vigendo il principio che non è possibile demandare a uno o più periti la verifica dell'attendibilità del testimone e che spetta pur sempre al giudice il vaglio critico delle nozioni acquisite attraverso l'attività svolta dai periti” (Cass. pen., Sez. III, 06/03/2003, n.36619)*

Il secondo aspetto concerne la **veridicità del racconto** del minore. Nella maggioranza dei casi, dovuti purtroppo al fatto che spesso i minorenni siano testimoni di abusi sessuali da loro subiti, la sede più appropriata per l'esame del testimone minore è l'incidente probatorio, con le garanzie costituzionali e processuali riservate a tutte le parti del processo.

Con la legge n. 66 del 1996 è stata introdotta la possibilità di utilizzare tecniche speciali di audizione: secondo il comma 5-bis dell'art. 398 c.p.p., il giudice può procedere all'interrogatorio al di fuori delle aule di tribunale (ad esempio in centri di accoglienza protetta oppure nella stessa abitazione del testimone), e anche in tempi differenti da quelli previsti abitualmente. Inoltre, è stato introdotto l'uso delle videotecnologie, che nell'ambito delle “audizioni protette” (udienze condotte in ambiente protetto in cui viene assunta la prova e in cui il minore viene ascoltato con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa creare turbamento. Vengono condotte in una stanza con specchio unidirezionale, interfono e microfono in modo tale da consentire al giudice, posto dietro lo specchio, di porre domande al minore, attraverso la mediazione di un esperto in psicologia dell'età evolutiva la cui presenza permette di interagire con il piccolo nel rispetto di tutte le cautele necessarie e per evitare nuovi traumi causati da un



interrogatorio mal gestito) permettono di sostituire la presenza fisica del testimone con un filmato registrato prima del processo, oppure di far partecipare il bambino dall'esterno, per mezzo di telecamere a circuito chiuso.

L'attuale normativa potenzia l'istituto dell'incidente probatorio, rispetto al dibattimento in aula (che deve comunque essere condotto a porte chiuse, secondo l'art. 472).

In sede di incidente probatorio, sotto il profilo della veridicità del racconto, bisognerà preventivamente valutare la modalità per l'escussione del testimone. Il Giudice che avrà disposto l'incidente probatorio, ordinerà di procedere con tutte le cautele possibili, perché innanzitutto devono essere tutelate le esigenze del minore. Egli può stabilire particolari modalità per procedere all'incidente probatorio, che reputi necessarie od opportune. Fra queste particolari modalità di assunzione della prova, ad esempio rientra sicuramente anche la forma scritta, laddove sia consigliata o imposta dall'esigenza di proteggere la fragile emotività del minore e di assicurare nel contempo la genuinità della deposizione.

### **1.3 L' ATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIANZA**

I parametri in base ai quali viene valutata l'attendibilità della testimonianza sono due:

- *competenza* : validità e accuratezza dei contenuti;
- *credibilità* :caratteristiche del testimone.

Per quanto riguarda il primo punto la valutazione dell'attendibilità deve basarsi sulla valutazione della situazione e sulle condizioni ambientali nelle quali si trovava il testimone al momento dell'episodio da riferire: teoricamente, questo dovrebbe presupporre conoscenze adeguate relative ai meccanismi cognitivi implicati nella rievocazione di un evento, ma in genere i membri di una giuria non posseggono competenze di questo tipo e così esprimono valutazioni sulla base di quanto loro stessi avrebbero ricordato in una determinata occasione. Un altro aspetto importante è la coerenza della narrazione: in genere, un racconto poco congruente viene ritenuto indice di scarsa attendibilità, anche in questo caso, però, bisognerebbe tenere conto di quei fattori che possono far sì che un medesimo episodio possa essere rammentato in modi diversi a seconda della situazione.

Per quanto concerne la "credibilità", le caratteristiche di cui si tiene conto maggiormente sono quelle comportamentali e quelle personali.

Le caratteristiche comportamentali sono quelle che sembrano avere un impatto maggiore: ad esempio, uno stile espositivo caratterizzato da un uso notevole di intensificatori, o da numerose e ripetute esitazioni, può risultare poco credibile, come è stato accertato da Barr nel 1982. Anche la sicurezza del testimone viene in genere associata all'accuratezza della deposizione. Le caratteristiche personali (età, sesso, appartenenza razziale, ecc.), possono essere valutate in maniera differente da giurato a giurato, in base ai pregiudizi e agli stereotipi propri di ciascuno: ad esempio, è stato accertato da alcuni ricercatori che esiste addirittura una tendenza ad associare determinati tipi di reati a specifiche categorie di persone (la frode e l'appropriazione indebita sono ritenuti reati tipici dei bianchi, mentre il furto e l'aggressione vengono solitamente attribuiti ai neri). Ciò può indurre addirittura a modificare l'attribuzione causale (esterna o interna) di un reato, e dunque l'entità della colpa che si ritiene abbia l'imputato. Un altro aspetto che è stato studiato in relazione alla credibilità ha a che vedere con l'individuazione degli indicatori di menzogna. Una prima distinzione fondamentale è quella tra "menzogna" vera e propria e "inganno": la prima ha a che vedere con i contenuti della comunicazione, mentre il secondo è un comportamento finalizzato ad influire, oltre che sulle conoscenze, anche sulle aspettative, le motivazioni e le azioni dell'altro.

## Capitolo 2

### LA RILEVAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEL MINORE

#### 2.1 TECNICHE PER LA RACCOLTA DELLA TESTIMONIANZA E PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA'

Numerose sono le tecniche utilizzate per la raccolta della testimonianza e molti studi sono stati condotti su questo argomento.

##### 2.1.1 INTERVISTA COGNITIVA

Nei primi anni ottanta, Geiselman e Fisher idearono un metodo di intervista allo scopo di aiutare la polizia giudiziaria nell'interrogatorio dei testimoni, questo tipo di intervista fu chiamato **Intervista Cognitiva (I. C.)**.

Questo metodo risponde all'esigenza di diminuire gli effetti della suggestionabilità interrogativa prevedendo in primo luogo la presenza di una parte preliminare all'esame avente per obiettivo:

- la spiegazione di che cosa si voglia dal piccolo testimone;
- l'informazione sui suoi diritti;
- la rassicurazione.

L'esame vero e proprio si avvale di alcune mnemotecniche capaci di favorire il riaffiorare del ricordo. Questa tecnica basa, comunque, la sua efficacia sull'atteggiamento positivo di chi conduce l'interrogatorio.

Questa tipologia di intervista presenta un grosso limite cioè quello di poter essere utilizzato soltanto con le persone intenzionate a fornire una testimonianza corretta. In una situazione dove i testimoni intenzionalmente rifiutano di dare informazioni tale intervista non è di alcun aiuto.

L'intervista consente di ricostruire il contesto e lo stato psicologico vissuto al momento dell'evento, per cui si chiede al testimone di rivivere mentalmente il contesto ambientale e lo stato d'animo personale presenti al momento dell'evento criminoso. In seguito, si invita il testimone a riferire qualsiasi dettaglio si possa ricordare dell'evento. A questo punto il bambino può rievocare liberamente l'evento da qualsiasi prospettiva, infatti gli si potrebbe chiedere ad esempio di rievocare gli eventi, così come li avrebbero potuti vivere la vittima o qualche altro soggetto.

L' IC è faticoso e complesso per il testimone, per cui è necessario il massimo della concentrazione: l'intervistatore ha il dovere di facilitare la concentrazione del testimone, evitando ogni fonte di distrazione.

Sull' Intervista Cognitiva sono stati condotti numerosi esperimenti. Secondo la Cavedon (1995), nell'intervista con i bambini è molto importante la fase preliminare, in cui si mette al corrente il piccolo testimone di cosa si vuole da lui, si cerca di rassicurarlo, e di metterlo a proprio agio.

Memon e coll.(1997) hanno analizzato il tipo di informazioni ricordate rilevando che l'aumento di informazioni corrette, ottenuto con l'Intervista Cognitiva, riguarda soprattutto le azioni e gli oggetti, mentre l'aumento degli errori si focalizza prevalentemente nella descrizione delle persone. Inoltre secondo questo autore, nei bambini più piccoli il minor tempo trascorso renderà la ricostruzione del contesto presente nell'Intervista Cognitiva maggiormente efficace.

Larson, Granhag e Psjut (2002), però, recentemente in un esperimento con bambini di 10-11 anni hanno trovato che l'Intervista Cognitiva può essere ritenuta un valido strumento sia dopo intervalli brevi che dopo intervalli lunghi di ritenzione.

Rispetto alla variabile età, un dato interessantissimo, ci è fornito da Holliday che nel 2003 conduce degli esperimenti sulla qualità del ricordo confrontando un gruppo di bambini di 4-5 anni ed un gruppo di bambini di 9-10 anni. L'esperimento fece concludere che i bambini più piccoli forniscono resoconti meno accurati di quelli forniti dai più grandi, però il loro ricordo è migliore se viene utilizzata l' Intervista Cognitiva.

### **2.1.2 STEP-WISE INTERVIEW**

La *Step-WiseInterview* o "Intervista Graduale", è stata elaborata dal Prof. Yuille, un esperto in testimonianza infantile, in collaborazione con psicologi, operatori sociali, polizia e pubblici ministeri. Questo metodo è frutto di una abile combinazione di conoscenze della psicologia evolutiva con alcune mnemotecniche che possono aiutare il minore a ricordare e riferire gli eventi . Attraverso questo metodo è possibile ridurre il numero di interviste e il trauma che ne deriva per il bambino; si può massimizzare la quantità di informazioni corrette ottenibili e minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può esercitare sulla memoria. Inoltre, permette di poter dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo e consente un controllo delle conclusioni.

La *Step-WiseInterview* è composta di nove fasi da attuare in successione:

1. Creare un buon *rapporto* con il bambino. L'intervistatore deve far sentire a proprio agio il bambino, i metodi per far ciò variano a seconda dell'età del bambino del suo livello d'ansia e delle necessità specifiche di ognuno. Bisogna instaurare un rapporto amichevole senza però mettersi alla pari del bambino, e fargli capire che l'intervistatore ha fiducia in lui qualunque cosa dirà.
2. Chiedere al bambino di raccontare uno o due *eventi specifici* della sua vita (ad es. una festa di compleanno e un viaggio con i parenti). Questo serve per poter rendersi conto di quante e quali informazioni ci si può aspettare da un dato bambino e delle sue capacità di ricordare e rievocare gli eventi.
3. Accertarsi che il minore dica *la verità*, appurando, soprattutto se è piccolo, che conosca il significato di "verità". Introdurre il tema della verità ed accordarsi con il bambino sulla necessità di dirla è un passaggio fondamentale, visto che i bambini piccoli trovano difficile discriminare tra realtà e fantasia. Questo tema viene presentato al bambino in modo generale, ad esempio con una domanda del tipo «sai cosa significa dire la verità?». Se il bambino non è in grado di dare una risposta, si possono usare domande più specifiche come «se dico che i miei capelli sono lisci, è una bugia o è la verità?».
4. Introdurre *l'argomento* di cui si vuole parlare. Bisogna introdurre l'argomento sul quale bisogna indagare senza far sentire al bambino che ci sono delle aspettative. E' necessario fare molta attenzione a non fare domande suggestive, altrimenti le eventuali risposte ottenute dal bambino non sono utilizzabili. All'inizio dell'intervista vengono poste domande aperte per poi proseguire con domande più specifiche.
5. Fase della *narrazione libera*. l'intervistatore deve incoraggiare il bambino a dare una *narrazione libera* dell'evento. In questa fase, il ruolo dell'intervistatore è quello di agire da fattore facilitante e non interrogante, cioè deve agevolare il racconto del minore non interrompendolo, non correggendolo e non mettendo in dubbio quanto egli racconta. È necessario fare qualunque sforzo per ottenere dal bambino informazioni spontanee e non contaminate dall'intervista.
6. Fase delle *domande generali*, che dovranno partire solo da informazioni precedentemente fornite dal bambino. Tali domande permettono di ottenere dal bambino approfondimenti di cose o eventi già da lui ricordati. Tali domande, infatti, devono servire soltanto per l'elaborazione di dettagli già descritti o introdotti dal minore nella fase iniziale di narrazione

libera e devono essergli poste usando la sua stessa terminologia, evitando qualunque argomentazione suggestiva o forzante.

7. Fase delle *domande specifiche* (solo se necessarie), servono per chiarire ed approfondire risposte e narrazioni precedenti. Al bambino può essere chiesto di rievocare mentalmente il contesto di un dato evento (chiedendogli «ti ricordi che tempo faceva?» oppure «ti ricordi cosa stavi facendo prima?») e di esaminarlo da prospettive diverse («se qualcuno guardava dalla finestra che cosa avrebbe visto?»). In questa fase l'intervistatore può affrontare in modo gentile e tranquillo, le eventuali contraddizioni nel racconto del minore («non ho capito bene una cosa che tu hai detto prima...»- e ripete le parole del bambino; «me la puoi spiegare meglio? »)
8. Aiuti per il colloquio (ad es. disegni o cartelloni riproducenti il corpo umano), specialmente con i bambini piccoli. Dopo la testimonianza verbale, può essere utile usare delle tecniche che possono massimizzare l'apporto d'informazioni fornite dal minore o che permettano ai bambini reticenti di parlare delle loro esperienze servendosi di uno stile d'intervista meno diretto.
9. Conclusione del colloquio.

## **2.2 UN METODO PER LA VALUTAZIONE DELL' ATTENDIBILITA' DELLA TESTIMONIANZA IL C.B.C.A.**

Uno strumento che valuta l'attendibilità della deposizione del minorenne è il *CriteriaBased Content Analysis (C.B.C.A.)*, tale strumento permette un'analisi del contenuto della deposizione costruita su diciannove criteri. Questo metodo è centrato sull'assunzione di Undeutsch (1989) secondo cui, deposizioni basate su esperienza diretta di un evento differiscono qualitativamente da deposizioni frutto di esperienze non reali ma basate su invenzioni o coercizioni. Il C.B.C.A. è nato da studi iniziati nel 1950 da Undeutsch e coll. (1982) con l'obiettivo di costruire uno strumento finalizzato a valutare la credibilità di una deposizione e per questo costruirono dei criteri raggruppandoli nella Statement Reality Analysis S.R.A..

Successivamente, intorno al 1970 si svilupparono una serie di altri lavori mirati a giungere alla formulazione di criteri più specifici e validi per valutare la deposizione (Undeutsch, 1967; Arntzen, 1970; Szewczyk, 1973; Trankell, 1972; citati in Undeutsch, 1989).

In seguito, la S.R.A. ebbe una nuova denominazione ossia *Statement Validity Analysis, S.V.A.*, grazie all'opera collaborativa di autori quali Steller, Koehnken, Raskin e Yuille (Yuille, 1988). I criteri elaborati in questa nuova serie di studi differivano dai primi in quanto si tratta di criteri di contenuto e non di criteri di realtà, come i precedenti. Il C.B.C.A. consiste nell'analisi frase per frase della deposizione del minore, precedentemente trascritta parola per parola dalla registrazione effettuata durante l'audizione. Si effettua in base ai 19 criteri suddivisi in cinque categorie riguardanti:

- 1) le caratteristiche generali della deposizione
- 2) i contenuti specifici della deposizione;
- 3) le peculiarità del contenuto;
- 4) i contenuti relativi alla motivazione;
- 5) gli elementi specifici dell'offesa.

La prima categoria, quella delle caratteristiche generali della deposizione, include le caratteristiche generali della deposizione e la considera nella sua globalità (Ghetti, Agnoli, 1998). In questo livello si valutano tre criteri:

- 1) *struttura logica*, soddisfatto in base alla presenza della coerenza e alla consistenza delle dichiarazioni;
- 2) *produzione non strutturata*, se si ha una produzione che ha una strutturazione non continua e l'informazione viene presentata nel corso di tutta la deposizione;
- 3) *quantità di dettagli*, soddisfatto se la deposizione contiene elementi riferiti al luogo, al tempo, agli oggetti, persone e azioni inerenti all'abuso.

La seconda categoria è quella dei contenuti specifici e va a valutare gli elementi più specifici della deposizione quali:

- 4) *inserimento in un contesto*, è soddisfatto se l'evento critico è in connessione spazio-temporale con elementi presenti nella quotidianità della vita del bambino;
- 5) *descrizione di interazioni*, soddisfatto se oltre all'elencazione di eventi riguardanti il bambino e la vittima, ci sia una loro stretta concatenazione del tipo "azione-reazione-azione";
- 6) *riproduzione di conversazione*, soddisfatto se la deposizione presenta conversazioni o parti di esse riportate in forma originale, con maggior valore se riguardano parole riferite dal presunto autore di abuso e atipiche per l'età del testimone;
- 7) *complicazioni inaspettate durante l'evento critico*, soddisfatto se sono presenti nella deposizione racconti di avvenimenti che potevano o hanno compromesso l'attuarsi dell'abuso.

La terza categoria è quella della particolarità del contenuto e si riferisce a quegli elementi che aumentano la vividezza e la concretezza del contenuto. Fanno parte di questa categoria i seguenti criteri:

- 8) *dettagli insoliti*, soddisfatto se presenti eventi, anche apparentemente strani, caratterizzati dalla casualità e occasionalità. Questo criterio, se presente, rende ancor più concreta la testimonianza;
- 9) *dettagli superflui*, soddisfatto se ci sono nella deposizione quegli elementi irrilevanti per la descrizione dell'atto centrale della deposizione e anche se ad esso riferito non aiutano alla formulazione di accuse;
- 10) *dettagli fraintesi riportati accuratamente*, presente se il bambino nel suo racconto parla di dettagli o azioni di cui non conosce il significato che è però ben chiaro all'intervistatore;
- 11) *associazioni esterne collegate*, soddisfatto se presenti nell'intervista racconti di eventi o conversazioni di natura sessuale, che hanno sì un legame con l'abuso ma non avvenuti in quella circostanza;
- 12) *descrizione dello stato mentale soggettivo*, soddisfatto se ci sono nella deposizione descrizioni di pensieri, sentimenti o emozioni personali del bambino;
- 13) *attribuzione di uno stato mentale all'accusato*, questo criterio è soddisfatto se presenti gli stessi elementi del criterio precedente solo che riferiti al presunto autore di abuso.

La quarta categoria è quella dei contenuti relativi alla motivazione, cerca di trovare elementi che dicano qualcosa in più sulle motivazioni che il bambino avrebbe nel deporre o a dichiarare il falso.

Contiene i seguenti criteri:

- 14) *correzioni spontanee*, soddisfatto se presenti correzioni chiarificatrici su ciò che è già stato detto in precedenza, queste correzioni aumentano la credibilità del bambino e aiutano ad eludere che il bambino sta testimoniando il falso;
- 15) *ammissione di mancanza di memoria*, si riferisce alla presenza di commenti che precisano il non ricordare alcuni particolari di determinati eventi. Questa ammissione dimostra come il bambino non abbia interessi particolari nel voler far sembrare la sua testimonianza perfetta e completa;
- 16) *emergere di dubbi sulla propria testimonianza*, soddisfatto se durante l'intervista il bambino risponde con affermazioni che si rifanno a dubbi commenti sul proprio ricordo;
- 17) *autodeprecazione*, soddisfatto se presenti commenti del bambino che lasciano trasparire il suo ritenere inadeguati i propri comportamenti quasi ritenendoli la causa scatenante dell'abuso sessuale subito;
- 18) *perdonare l'accusato*, presente se il bambino lasci affermazioni con le quali cerca di giustificare, favorire l'imputato o anche se cerca di spiegarne i comportamenti.



La quinta categoria ossia quella degli elementi specifici dell'offesa, si occupa di descrivere l'abuso nei particolari. E' composta da un solo criterio:

19) *dettagli caratteristici dell'atto di abuso*, soddisfatto se durante il racconto dell'atto sessuale il bambino ne parla in maniera molto specifica.

Per poter applicare il C.B.C.A quindi, è necessario che la deposizione venga registrata e trascritta ed è opportuno attenersi ad alcune regole (Di Blasio, Conti, 2000). La prima stabilisce che "mere ripetizioni di uno stesso elemento in diverse frasi della dichiarazione, non aumentano la valutazione della presenza del criterio. La seconda prevede che ogni frase può soddisfare più di un criterio. La terza regola avverte che solo i contenuti connessi all'evento critico devono essere analizzati" (Agnoli, Ghetti, 1995). Per quanto riguarda il criterio di valutazione si hanno indicazioni diverse da vari autori. Ad esempio, Raskin ed Esplin (1991) ritengono che il processo valutativo dovrebbe basarsi sulla misurazione di ogni criterio in termini di assente, presente e fortemente presente, corrispondenti rispettivamente ai punteggi 0, 1, 2. Invece Lamb *et al.* (1997), propongono di valutare i singoli criteri solo in termini di presente o assente perché in questo modo si obbliga ad una decisione più netta e si consente una maggiore concordanza tra giudici diversi e indipendenti, quindi più attendibile in termine di affidabilità intergiudice.

Tabella 1. *Criteria-Based Content Analysis (C.B.C.A.)*

<b>I. Caratteristiche generali</b>
La deposizione viene in prima istanza considerata nella sua globalità.
1. <i>Struttura logica</i> . La deposizione è coerente? Il contenuto è logico? I diversi segmenti si integrano in un tutto dotato di senso? Sono presenti contraddizioni
2. <i>Produzione non strutturata</i> . Sono presenti elementi, anche cruciali, che emergono lungo tutta la testimonianza, in assenza di un ordine di presentazione rigido? Sono presenti digressioni, oppure argomenti trattati, abbandonati e poi ripresi?.
3. <i>Quantità di dettagli</i> . La deposizione contiene precisi elementi descrittivi inerenti al luogo, al tempo, agli oggetti, alle persone, alle persone relativi all'evento di abuso? E' trasmessa l'idea di una ambiente "pieno"?
<b>II. Contenuti specifici</b>
La deposizione viene valutata in base alla presenza e alla pregnanza dei seguenti tipi di descrizioni. Da questo momento l'analisi viene compiuta frase per frase.
4. <i>Inserimento in un contesto</i> . Gli eventi sono inseriti in un contesto spazio-temporale? Esiste una connessione tra l'evento critico e il normale svolgersi della routine quotidiana?
5. <i>Descrizioni di interazioni</i> . E' presente il racconto di ciò che è avvenuto tra il bambino e l'adulto secondo lo schema azione-reazione-azione?

6. <i>Riproduzione di conversazioni.</i> La conversazione è riportata nella sua forma originale? Sono utilizzati nel racconto termini poco familiari al linguaggio infantile?
7. <i>Complicazioni inaspettate durante l'evento critico.</i> Viene riportato il sorgere di qualche difficoltà o interruzione inaspettata che hanno compromesso o stavano per compromettere l'attuarsi dell'abuso.
<b>III. Particolarità di contesto</b>
Questa categoria include elementi della deposizione che ne aumentano la concretezza e la lividezza.
8. <i>Dettagli insoliti.</i> Sono presenti dettagli insoliti relativi a cose, a persone o al contesto che arricchiscono di significato la deposizione, grazie alle caratteristiche di casualità e occasionalità dei dettagli?
9. <i>Dettagli superflui.</i> Sono riportati dettagli periferici, relativi alla situazione, ma non all'evento centrale di essa?
10. <i>Dettagli fraintesi riportati accuratamente.</i> Il bambino descrive oggetti o eventi in modo corretto, alterandone il senso coerentemente al suo sviluppo cognitivo?
11. <i>Associazioni esterne collegate.</i> E' presente il racconto di eventi o conversazioni di natura sessuale, legati all'abuso, ma verificatesi in una circostanza diversa?
12. <i>Descrizione dello stato mentale soggettivo.</i> La vittima descrive i propri sentimenti, pensieri, emozioni esperiti durante l'evento oppure come diretta conseguenza dello stesso?
13. <i>Attribuzione di uno stato mentale all'accusato.</i> Sono presenti gli elementi ricercati per il criterio precedente ma relativi all'accusato?

## Capitolo 3

# I FATTORI DI RIDUZIONE DELL' IDONEITA' A RENDERE TESTIMONIANZA

Il Codice di Procedura Penale riconosce a tutti la capacità di testimoniare, previa verifica, se necessario, dell'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. Da quanto detto si può dedurre che anche il soggetto minorenni gode di questa idoneità: occorre procedere, caso per caso, alla verifica di questo requisito perché la capacità testimoniale del bambino dipende da una serie di fattori legati alle specifiche caratteristiche della fase di sviluppo psico-fisica che ne possono alterare la portata.

### 3.1 SUGGESTIONABILITA'

Quando si parla di suggestionabilità ci si riferisce alla facilità con cui un'informazione suggerita viene accettata e fatta propria da un testimone.

Le ricerche sulla suggestionabilità nei bambini indicano che esistono una serie di fattori che possono aumentare e diminuire la loro suscettibilità alle suggestioni, inducendoli così in errore e nella creazione di falsi ricordi:

- età del testimone, solitamente i più piccoli sono più suggestionabili. Varie ricerche dimostrano che a 4 anni le domande suggestive inducono risposte errate in percentuale doppia rispetto a 10 anni e tripla rispetto agli adulti;
- differenze individuali, per cui alcuni soggetti in età prescolare sono resistenti alle suggestioni delle interviste, mentre alcuni bambini più grandi cadono facilmente alla minima suggestione;
- abilità dell'intervistatore nel porre le domande: i minori sono più suggestionabili quando le domande sono poste da persone che ritengono autorevoli (referentpower) e che pongono le domande in modo complesso;
- tecniche con cui l'intervistatore ottiene informazioni dal bambino: le domande specifiche inducenti e ripetute producono distorsioni, mentre i racconti liberi (free recall) producono risposte più accurate anche se spesso incomplete. È di notevole importanza che i minori vengano intervistati nel modo più appropriato possibile. Questo comporta l'esigenza di educare coloro che lavorano con i bambini a riconoscere i limiti e i fattori situazionali che facilitano o impediscono un resoconto

accurato da parte loro, e le differenze individuali dei bambini nella percezione e nel ricordo delle loro esperienze. Gli interrogatori forensi dovrebbero essere condotti in modo tale da minimizzare l'inaccuratezza e promuovere i resoconti accurati e completi.

Le prime ricerche sulla suggestionabilità dei bambini risalgono alla fine del secolo scorso in Europa, in quanto l'adozione del sistema inquisitorio fa sì che, non essendo presenti una giuria né le garanzie relative al controesame, i giudici si avvalgano di consulenti ed esperti per valutare la competenza a testimoniare del bambino.

Gli studi dello psicologo francese Alfred Binet (*“La suggestibilità”, 1900*), dell'americano W. Stern (1910), dello psicologo belga Varendonck (1911) e del tedesco Lipmann (1911) si sono occupati di questo argomento.

Secondo Binet (*“La suggestibilità”, 1900*), le risposte errate dei bambini riflettono l'esistenza di “buchi” di memoria, che essi tentano di coprire compiacendo lo sperimentatore, oppure accettando le sue opinioni, che emergono dalle domande suggestive. Inoltre Binet spiega la suggestionabilità dei bambini sulla base di informazioni mancanti.

Anche W. Stern agli inizi del XX secolo ritiene che l'intervistatore, per il semplice fatto di avere il potere di porre domande all'intervistato, è spesso il responsabile delle false testimonianze infantili. Egli pensa che i bambini siano facilmente influenzabili dalle domande suggestive, in quanto essi le percepiscono come autoritarie ed impositive; inoltre essi inventano false informazioni poiché confondono la fantasia con la realtà. Le domande suggestive affermano più di quanto non chiedano, guidano la risposta del testimone nella direzione indicata dalla domanda; anche le domande ripetute possono influire sulla risposta, in quanto se poste più di una volta possono indurre il bambino a credere che la risposta data in precedenza non è quella che può sembrare vera all'adulto, e può quindi essere indotto a modificare la verità con dettagli fasulli.

Il tedesco Lipmann (1911) propugna la tesi di una differenza qualitativa, e non quantitativa, tra il funzionamento della memoria negli adulti e nei bambini. I bambini, secondo Lipmann, non hanno meno memoria rispetto agli adulti, ma prestano maggiore attenzione a dettagli differenti rispetto a quelli memorizzati da questi, cosicché, se un bambino viene interrogato da un adulto autorevole su dettagli per lui poco rilevanti, egli finisce per accogliere i suggerimenti dell'adulto al fine di colmare la lacuna dei suoi ricordi.

Molto importante è il contributo di Enrico Altavilla secondo cui il bambino percepisce più facilmente i dettagli che ricordano percezioni analoghe e inconsapevolmente completa ciò che di nuovo percepisce con attributi di cose percepite precedentemente, è per questo motivo che egli nota più le somiglianze che le dissomiglianze, più le cose grossolane che le altre. Dice Altavilla: “... *se un bambino, per mancanza di un qualsiasi interesse, ha percepito qualche dettaglio di un avvenimento, ch'è rimasto nel suo ricordo non completato né deformato, è grave errore sforzarlo ad aggiungere altri particolari, perchè egli intrometterà nel suo racconto elementi immaginati*”.

Secondo Altavilla, è difficile interrogare un bambino, essendo questi portato istintivamente ad adattare quello che dice a ciò che egli crede che si vuole che lui dica. Il bambino ha molto più intuito e sensibilità dell'adulto, sente con facilità l'opinione di chi lo interroga. Mentre viene interrogato il bambino non proietta la mente nel passato ad evocare i suoi ricordi, ma è tutto proteso verso l'interrogante per scoprire che cosa desidera che egli dica; e, secondo l'autore, su ciò influisce anche l'abitudine scolastica per cui il bambino è educato a questo sforzo di comprensione.

Ceci & Bruk arrivano alla conclusione che i bambini cedono con grande facilità alla suggestione se:

- sono piccoli;
- sono interrogati a distanza di tempo;
- si sentono intimoriti dall'adulto;
- sono suggestionati da domande mal poste o volutamente viziate. La suggestione viene esercitata da persone affettivamente importanti o comunque da persone ai cui desideri il bambino vuole conformarsi.

### **3.2 SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE (PAS)**

La Sindrome di Alienazione Parentale (Parental Alienation Syndrome), è un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. E' un disturbo nel quale i bambini, programmati dal cosiddetto genitore “amato”, si imbarcano in una campagna di denigrazione del presunto genitore “odiato”. Il bambino mostra una minima, se non nulla, ambivalenza per la sua ostilità che, spesso, estende alla famiglia allargata del presunto genitore disprezzato.

Esistono tre tipi di Sindrome di Alienazione Genitoriale: di grado lieve, di grado moderato e di grado grave.

Nel grado lieve, l'alienazione è relativamente superficiale ed il bambino sostanzialmente collabora per le visite al genitore alienato, ma è a tratti ipercritico e di cattivo umore. Nel grado moderato, l'alienazione è più profonda, il bambino è più aggressivo ed irrispettoso, e la campagna di denigrazione può essere quasi continua. Nel grado grave, le visite al genitore alienato possono diventare impossibili a causa della forte ostilità del bambino, alcune volte questi bambini possono arrivare ad essere fisicamente violenti con il presunto genitore odiato.

Le manifestazioni primarie della PAS (Gardner; 1992):

- la campagna di denigrazione;
- razionalizzazioni deboli, superficiali e assurde per giustificare il biasimo;
- mancanza di ambivalenza;
- il fenomeno del “pensatore indipendente”;
- appoggio automatico al genitore "amato" nel conflitto genitoriale;
- assenza di senso di colpa per la crudeltà e/o l'insensibilità<sup>4</sup> verso il genitore alienato;
- la presenza di scenari presi a prestito;
- estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.

### **3.3 ALTO NUMERO DI RIPETIZIONI DEL MEDESIMO RICORDO**

E' stato ampiamente dimostrato che il resoconto di un evento viene distorto all'aumentare del numero di volte che il medesimo è ripetuto.

Il racconto dello stesso episodio alla decima volta che viene rievocato è molto diverso rispetto alla prima volta.

Questo fenomeno si verifica sia nel testimone adulto che nel minore ed è stato riscontrato che nel minore l'effetto della ripetizione sulla qualità e accuratezza della narrazione è molto significativo.

Possiamo dire che idealmente la testimonianza più accurata è quella raccolta con procedure appropriate la prima volta.

Il ricordo di eventi autobiografici tipici della narrazione testimoniale del minore sono modulati dal numero di ripetizioni della narrazione medesima.

Questo è ormai acquisito e confermato da molteplici ricerche sperimentali nelle quali il ricercatori hanno manipolato il numero di ripetizioni dell'evento da ricordare anche in funzione della quantità di dettagli non veritieri appositamente inseriti. I risultati della letteratura scientifica sono coerenti ed indicano come il minore di 6-8 anni, quando sottoposto a ripetizioni del ricordo con inclusione di dettagli errati tenda, proporzionalmente al numero di ripetizione stesse, a distorcere il ricordo medesimo (Connolly, Prince, 2006).

### **3.4 INADEGUATEZZA DELLE CAPACITA' LINGUISTICHE**

La capacità di comprensione delle strutture sintattiche aumenta all'aumentare dell'età. La comprensione dei pronomi, delle frasi passive e delle subordinate si matura attorno ai 6 anni.

Elicitare il ricordo del bambino da parte dell'adulto comporta una verifica preliminare sulle capacità dello stesso di comprendere, non solo il linguaggio, il significato dei vocaboli usati, ma della stessa struttura sintattica della domanda.

Sin dai primi anni ottanta la Bishop (1982) si è occupata di questo campo d'indagine dimostrando come, i bambini, più sono piccoli, e più è ridotto il loro grado di comprensione sia quantitativo che qualitativo delle strutture lessicali e sintattiche. Gli studi condotti in quest'ambito rivelano come, tra i 4 e i 6 anni, la riduzione del livello di comprensione sia estremamente significativa partendo dal 65% in meno per stabilizzarsi a circa il 40%.

Il minore che rende testimonianza solitamente viene sollecitato con domande da parte dell'esaminatore. Queste domande possono essere, per la loro natura, non pienamente comprese dal minore che quindi non andrà a rispondere alla domanda che l'adulto formula, ma a quella che viene dal minore decodificata. Le domande, dunque, possono essere non adeguatamente finalizzate a raccogliere una narrazione attendibile, in quanto formulate in modo non idoneo, cioè distante dalla capacità di comprensione dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico.

Il significato delle parole, cioè della semantica, può essere diverso da adulto a bambino e quindi le parole che l'adulto utilizza in fase di esame potrebbero non essere comprese dal minore, per quello che normalmente intendono. I bambini, fino ad una certa età, non comprendono il significato di determinate frasi, sintatticamente costruite in un modo piuttosto che in un altro (Bishop 1982) e mancano della capacità di riconoscere il significato semantico di parole e di concetti.

E tutto questo a prescindere dal fattore suggestione e dal modo in cui viene posta la domanda. Il pericolo di queste errate comprensioni è costituito dal fatto che, comunque, il bambino ha la tendenza ad assecondare l'adulto che lo interroga e quindi a rispondere in ogni caso anche senza aver capito il senso della domanda. Pertanto è importante valutare l'adeguatezza delle domande poste al minore al fine di elicitare il ricordo autobiografico. Queste domande devono essere adeguate al livello di maturazione raggiunto. In caso contrario il bambino, che risponde sempre a qualunque domanda, fornirà una risposta adeguata ad una domanda che però viene compresa in modo diverso.

### **3.5 AMNESIA INFANTILE**

Per amnesia infantile si intende l'incapacità a ricordare eventi autobiografici avvenuti prima di una certa età. Le ricerche empiriche condotte su questo tema hanno evidenziato come il numero di eventi autobiografici che vengono ricordati sia molto ridotto prima dei 3-4 anni. E' in questa fascia di età che si identifica attualmente il confine temporale dell'amnesia infantile anche se originariamente Freud posizionava questo confine a circa 7 anni. Questo fenomeno è da considerarsi "fisiologico", presente quindi in tutti i soggetti a prescindere dalla presenza di altri fattori che modulano l'attendibilità. Esso è dovuto alla maturazione dei lobi frontali che è molto lontana dall'essersi conclusa prima dei 4 anni. Questa immaturità cerebrale può essere causa di un fenomeno mnestico, la confabulazione. Con questo termine ci si riferisce a ciò che si verifica quando un soggetto riempie involontariamente, senza l'intenzione di mentire, i "buchi di memoria" con vicende che non sono realmente accadute al fine di garantire una certa coerenza ai propri racconti.

L'amnesia infantile riduce il numero e la qualità dei ricordi al di sotto dei 4 anni di età. La capacità del minore di ricordare eventi vissuti in prima persona migliora con l'età, infatti, mentre al di sotto dei 5 anni essa risulta ridotta in termini di quantità di ricordi, numero di dettagli e precisione del ricordo medesimo, a dieci anni il minore raggiunge un livello di accuratezza quasi simile a quello dell'adulto. Infine verso i 14-15 anni, la capacità di ricordare eventi autobiografici risulta collocarsi al medesimo livello di quello osservato negli adulti (Pillemer, 1998).



### **3.6 DIFFICOLTA' NEL DISTINGUERE ESPERIENZE VERE DA ESPERIENZE FALSE**

Stern (1910,1939) sosteneva che, accanto a certe patologie psichiche, particolari età dell'individuo, come la pubertà, potevano 'inficiare' la testimonianza in quanto in tali condizioni verrebbe meno la capacità di discriminare la fantasia dalla realtà fattuale.

Premettendo che i minori, come abbiamo ampiamente spiegato nel paragrafo sulla suggestionabilità (3.1) sono particolarmente influenzabili è facile capire come questi possano facilmente cadere nella "trappola" dei falsi ricordi. Spesso accade, soprattutto in situazioni in cui il minore è sottoposto a interrogatori e quindi accumula un alto livello di tensione, che dettagli, suggerimenti ed esempi proposti vengano immagazzinati dal bambino e finiscano per diventare vere e proprie scene di episodi passati che il bambino crede di aver realmente vissuto. Il falso ricordo si costituisce in modo così chiaro, vivido e reale che il bambino non è assolutamente in grado di riconoscerlo come tale. La ricerca neuropsicologica, avvalendosi di tecniche di neuroimmagine, ha evidenziato che alcuni centri nervosi si attivano sia quando un evento viene percepito attraverso i canali visivi, sia quando esso viene immaginato. E' facile dunque capire come un falso ricordo possa divenire un vero ricordo soprattutto se chi ricorda è un minore.

Duprat sosteneva che il minore, per la sua fortissima capacità immaginativa confonde elementi reali ed elementi immaginari. Specie nei primi anni, i bambini hanno un elevato potere di fissazione per quanto concerne la memoria, ma dimenticano prestissimo quanto hanno percepito. Se "conservano" un ricordo, esso viene completamente deformato e trasformato per un forte lavoro di ruminazione in cui reale ed immaginario si confondono e si completano a vicenda dando luogo ad allucinazioni mnemoniche e a paramnesie.

Sigmund Freud, nel caso del piccolo Hans (1909), così argomentava circa l'attendibilità delle dichiarazioni dei bambini ed i rapporti tra immaginazione e capacità di fornire resoconti aderenti alla realtà fattuale: <<Non condivido l'opinione, attualmente diffusa, che le affermazioni dei bambini siano sempre cervelotiche e inattendibili. Nella vita psichica non c'è posto per l'arbitrarietà. L'inattendibilità delle dichiarazioni dei bambini è dovuta al predominio dell'immaginazione, così come quella degli adulti dipende dal pregiudizio...>> (Freud, 1909). Tuttavia, qui Freud si riferiva alle applicazioni psicoterapeutiche delle affermazioni infantili, e non

certo alle problematiche della psicologia forense.

Secondo Altavilla, il bambino può confondersi tra percezione ed immaginazione. Ciò può dipendere da una precaria organizzazione percettiva o anche a causa di ‘imperfezioni del processo attentivo’ <<dalla sua inesatta percezione, da questa attenzione intensa e saltuaria ad un tempo, deriva una registrazione degli avvenimenti inesatta ed unilaterale ch’è completata con quella illogicità caratteristica dei bambini. Dal che si deduce che se un bambino, per mancanza di un qualsiasi interesse, ha percepito qualche dettaglio di un avvenimento, ch’è rimasto nel suo ricordo non completato né deformato, è grave errore sforzarlo ad aggiungere altri particolari, perché egli intrometterà nel suo racconto elementi immaginati>>. Altavilla attribuisce questo tipo di errori al ‘deficit’ di ‘source monitoring’ della mente infantile. Quindi l’aspetto evolutivo dello psichismo, l’accrescersi dell’esperienza del mondo, conduce ad un fenomeno paradossale che l’Altavilla così riassume: <<Sono quindi frequenti fenomeni paramnesici per cui il fanciullo con lucidezza impressionante, con precisione grande di dettagli ricorda e narra avvenimenti mai esistiti, che sono il più delle volte la risultante di un complesso di percezioni, spesso acquisite in tempi diversi, che si coordinano in unità, creando il ricordo complesso di un fatto non vero>>. Il fatto che il bambino ricordi dettagli che per noi adulti appaiono insignificanti e non ne ‘immagazzini’ altri per noi più rilevanti, dipende da una legge psicologica fondamentale per l’Altavilla: <<l’attenzione è tenuta vigile dall’interesse>>, per cui dati <<l’egocentrismo e l’inesperienza infantile>>, queste <<imperfezioni del processo psicologico>> rendono <<ogni sua narrazione lacunare e falsa>>.

Ricerche empiriche hanno dimostrato come il bambino di 4 anni rispetto a quello di 5 anni abbia una ridotta capacità di riconoscere che eventi realistici ed irrealistici non sono stati da lui esperiti.

Una ricerca molto rilevante ai fini forensi è stata pubblicata nel 2000. Ai bambini veniva richiesto di raccontare come fosse avvenuto un gioco scolastico nel quale erano coinvolti sia i genitori che i bambini. Nella seguente tabella sono riportate le principali differenze nel ricordo di detto evento fra bambini di 4 e di 5 anni. I bambini di 4 anni riportano come veri eventi falsi suggeriti nella domanda dall’adulto, anche se irrealistici. Al contrario i bambini di 5 anni non evidenziano questa induzione di falso ricordo. Quindi a 4 anni il bambino è incapace di distinguere memorie di esperienze vere da memorie di esperienze false.

Tabella 1. Differenze nel ricordo in bambini di 4 e 5 anni.

Tipo di fenomeno	4 anni	5 anni
Ricordo corretto di eventi	Scarso	Migliore del 20%
Effetto della Informazione fuorviante - Realistica	Ha molto effetto	Scarso effetto
Effetto della Informazione fuorviante- Irrealistica	Ha molto effetto	Ha scarso effetto

### 3.4 LE DOMANDE MAL POSTE

Testimoniare significa "trasferire dinamicamente da chi racconta a chi interroga un dato materiale cognitivo". Per raccogliere un massimo di informazioni chi interroga può essere portato, anche inconsapevolmente, a far ricorso ad "espedienti persuasivi" come la scelta delle domande o il clima di colloquio che l'esperienza o l'ispirazione del momento suggeriscono. Questi meccanismi sono studiati da oltre un secolo dagli psicologi. Già Binet aveva dimostrato le conseguenze negative delle cosiddette "domande guidate" scoraggiandone l'uso e raccomandando la libera espressione o, se possibile, la stesura di rapporti scritti. Binet condusse numerosi esperimenti sul tema della suggestionabilità dei bambini, e sui diversi metodi di esame graduati secondo la loro potenza suggestiva, e cioè:

- deposizione spontanea: il giudice lascia all'interrogato la sua completa libertà limitandosi a chiedergli che cosa sa su un determinato avvenimento. Ad esempio nel corso dell'esperimento ideato da Binet veniva mostrato a dei fanciulli un quadro nel quale, tra le altre cose, era dipinto un bottone con quattro buchi. Chiamati a scrivere ciò che avevano visto la maggior parte parlò esattamente di questo bottone. Come osserva Binet, questo sistema esclude la suggestionabilità ma ha il difetto di dare come risultato una deposizione spesso incompleta.
- interrogazioni specifiche ed insistenti su una determinata circostanza senza che chi interroga manifesta la sua opinione. Nell'esempio del bottone usando questo metodo viene chiesto: come era fissato il bottone sul cartone? Questo forse è il metodo migliore per avere una deposizione fedele e

completa, vi è però il pericolo che il testimone completi il suo ricordo ricorrendo al ragionamento o alla sua immaginazione;

- interrogazione con lieve suggestione: si domanda "il bottone non era fissato nel cartone con il filo? L'interrogato sente, intuisce che l'interrogante ritiene esistente la circostanza che gli richiede e, se non è più che sicuro del fatto suo, è portato a mettersi all'unisono con lui;
- interrogazioni con forte suggestione: si chiede: " il bottone ha quattro buchi, quale è il colore del filo che passa nei buchi e che fissa il bottone al cartone?" Si comprende bene che nella circostanza dei buchi e del filo il giudice si è sostituito al testimone che, salvo casi eccezionalissimi, ripete ciecamente l'affermazione altrui perché la domanda che gli viene rivolta si trasferisce nella psiche del bambino come circostanza che è fuori di ogni discussione.

Queste indagini portarono Binet a stabilire che nel caso di memoria forzata si ha un 26% di errori, in caso di lieve suggestione il 38% e nei casi di forte suggestione il 61%.

Per regolamentare questa complessa materia troviamo nel codice di procedura penale (art. 499 c.p.p. comma 2) il divieto nell'esame del testimone "di fare domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte". Ma la formulazione di questa norma è talmente generica da rendere in pratica difficilmente controllabile l'osservanza; manca ogni indicazione che aiuti chi interroga a conoscere le caratteristiche strutturali e di contenuto che rendono una domanda suggestiva, il grado di suggestività, il suo effetto "forzante" sulla risposta ecc. La genericità della disposizione si giustifica con la convinzione che la capacità di chi interroga sia sufficiente ad escludere il rischio della proposizione di domande suggestive e l'eventualità dell'ottenimento di risposte viziate.

Un gran numero di studi ha accertato l'importanza delle modalità con le quali si pongono le domande ai bambini, soprattutto per quelli più piccoli (3-4 anni) che risultano particolarmente molto manipolabili. Spesso i bambini vengono ripetutamente interrogati su eventi che li riguardano direttamente (ad esempio quando sono vittime di abusi) o dei quali sono testimoni accidentali (ad esempio quando sono testimoni oculari di un omicidio o di un abuso subito da un familiare).

Gli studi che sono stati condotti su questo argomento hanno cercato di rispondere ad una domanda: "in ambito legale quale può essere l'effetto delle ripetute domande mal poste ad un bambino?"

Riportiamo qui di seguito il racconto di un bambino di otto anni che narra la sua vicenda di testimone:

*Quando l'ho visto con quella roba rossa sulla camicia non ho pensato che fosse importante. Non sapevo se era sangue o pomodoro. Quando l'ho rivisto poi con un fucile o un coltello allora ho fatto attenzione e ho pensato che doveva essere sangue. Perché così tante persone mi hanno fatto così tante domande su quello che ho visto, mi sono sentito confuso. Ho pensato che forse avevo visto qualcosa che poteva aiutare i poliziotti. Non mi rendevo conto che sarebbe diventato così importante. Ho pensato che loro volevano che io fossi sicuro, così ho detto che ero sicuro anche quando non lo ero. Più domande mi facevano, più mi confondevo. Ho risposto a domande sulle quali non ero sicuro per aiutare gli adulti....*

Questo bambino sottolinea la sua confusione dovuta alle ripetute domande, il suo desiderio di compiacere chi lo interroga e la motivazione che lo spinge a rispondere cioè aiutare gli adulti.

Recentemente, è stato studiato l'effetto di ripetute false informazioni sulla memoria nei bambini utilizzando la seguente situazione. Per un gruppo di bambini da tre a sei anni frequentanti l'asilo venne organizzata la visita di una persona estranea, che chiameremo Pietro. Successivamente, in quattro occasioni distinte, ai bambini, divisi in due gruppi, vennero chiesti dei dettagli sulla visita. Durante le interviste al gruppo di controllo venivano fatte domande su quanto era accaduto durante la visita dello sconosciuto citando fatti realmente accaduti. In una quinta successiva intervista, condotta da un nuovo intervistatore, dapprima si chiedeva di descrivere liberamente la visita e poi si facevano delle domande fuorvianti, che si riferivano a fatti non realmente accaduti. Ad esempio alcune domande riguardavano un libro strappato da Pietro, il quale peraltro, durante la visita non aveva toccato nessun libro. Al secondo gruppo, invece, durante le quattro interviste furono fornite false informazioni riguardanti il comportamento il comportamento dello sconosciuto con domande del tipo: "Quando Pietro ha strappato il libro faceva lo sciocco o era arrabbiato?". La quinta intervista era simile a quella fatta al gruppo di controllo. Molto opportunamente in questa ricerca sono stati introdotti due modi di testare la memoria, uno consistente nella descrizione spontanea dell'accaduto, non sollecitata da alcuna domanda e l'altro attraverso domande specifiche. Questa procedura consente di studiare quanto sia forte l'effetto delle false informazioni e in particolare se dipenda dal modo in cui l'evento viene ricordato.

Come era prevedibile i due gruppi di bambini si comportarono in maniera diversa a seconda che facessero parte del gruppo di controllo o di quello che aveva ricevuto false informazioni. In questo secondo caso, durante la descrizione libera, il 46% dei bambini piccoli (3-4 anni) e il 30% dei più grandi (5-6 anni) riportò spontaneamente degli eventi che non erano in realtà accaduti. In risposta a domande specifiche il 72% dei più piccoli e il 35% dei più grandi dichiarò che Pietro aveva strappato il libro e il 44% dei più piccoli e l'11% dei più grandi aggiunse di averlo proprio visto mentre lo faceva.

Invece nessun bambino del gruppo di controllo riportò eventi non accaduti durante il resoconto libero; soltanto il 10% dei più piccoli, in risposta a domande specifiche, affermò che Pietro aveva fatto qualcosa con il libro e alla domanda “Hai visto veramente strappare il libro da Pietro?” soltanto il 2,5 % dei bambini insistette nel dare una risposta positiva. Nessuno dei bambini più grandi dichiarò di aver visto fare qualcosa con il libro.

Questi risultati sono molto interessanti, perché indicano che anche bambini molto piccoli possono essere attendibili quando raccontano un fatto purché non ci sia l’interferenza di un adulto. Tuttavia i resoconti e le risposte indotte da domande specifiche possono essere facilmente manipolati, soprattutto nel caso di bambini piccoli.

## **Capitolo 4**

### **CONCLUSIONI**

A conclusione di questo lavoro sembra indispensabile dire che un procedimento giudiziario, in cui è coinvolto un bambino, non può essere paragonato a quello in cui è coinvolto un adulto, specie se il bambino di cui stiamo parlando è molto piccolo.

Bisogna porre particolare attenzione quando il testimone è un minore, infatti, come abbiamo visto all'interno di queste pagine, molti sono gli ostacoli: l'im maturità del bambino, la sua spiccata tendenza alla suggestionabilità, l'im maturità linguistica, le difficoltà di una memoria non ancora completamente sviluppata e il suo affidarsi a ciò che "dicono gli adulti". Tutto ciò rende il lavoro giudiziario con i minorenni complesso e delicato e fa sì che necessiti di particolari accorgimenti per rendere i procedimenti "a misura di bambino".

Tutte le parti coinvolte, tenendo conto delle variabili che hanno maggior peso sulla buona riuscita della testimonianza, devono cercare di salvaguardare l'autenticità del racconto, stimolare il ricordo senza inficiarne l'accuratezza e senza recare ulteriori traumi al bambino.

## BIBLIOGRAFIA

- Anna M. Longoni, *La Memoria*, Il Mulino, 2004.
- De Cataldo Neuburger L. (a cura di) (1989), *Psicologia e processo: lo scenario di nuovi equilibri*, CEDAM, Padova.
- De Cataldo Neuburger, L., *Il bambino come testimone*, *Kos Rivista di Medicina, Cultura, Scienze umane*, 138, 42 - 45, 1997.
- De Cataldo, Neuburger L. “*L’esame del minore*”, in De Cataldo Neuburger L. (a cura di) (1997), *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, CEDAM, Padova.
- Del Giusto I. (2002), “*Alcuni aspetti di psicologia giuridica e concetti significativi della testimonianza oculare del minore*”, *Rivista Lex et Jus*.
- Di Blasio P., Camisasca E. (1993), “*La credibilità del minore testimone*”, *Rivista di psicologia clinica*, 1.
- E. Rossetti, *Tra ricordo e fantasia: il minore nella testimonianza*, in *Età Evolutiva*, n. 4, 1992, pp. 106-112.
- G. Gulotta-D. Ercolin( 2004), *La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico* *Psicologia e giustizia*, rivista on-line di storia della psicologia giuridica ([www.psicologiagiuridica.com](http://www.psicologiagiuridica.com)) anno 5, n. 1.
- Maria Antonella Brandimarte, *Psicologia della Memoria*, Carocci editore, 2006.
- Mazzoni, G., *Si può credere ad un testimone*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- Petrucelli F., Petrucelli I. (a cura di) (2004), *Argomenti di psicologia giuridica*, Franco Angeli, Milano.
- Richard A. Gardner, *Recommendations for dealing with parent who induce a parental alienation syndrome in their children*, *Journal of Divorce & Remarriage*, Volume 28(3/4), 1998, p. 1-21 11 /40.
- Stracciari A., Bianchi A., Sartori G., *Neuropsicologia Forense*, Il Mulino, 2010.